



COMUNE DI CIVITAVECCHIA
(Provincia di Roma)

ALLEGATO " A "

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA**

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

(Norme per la disciplina del Commercio su aree pubbliche)

1. Il presente Regolamento disciplina il commercio su aree pubbliche all'interno del territorio del Comune di Civitavecchia e costituisce applicazione:

- del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114 " Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59, pubblicato sull'estratto 1748 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.95 del 24 aprile 1998 Serie Generale, di seguito denominato " Decreto ";

- della legge regionale Lazio 18 novembre 1999, n.33 " Disciplina relativa al settore del commercio ", pubblicata sul Supplemento ordinario n.5 al Bollettino Ufficiale n.33 del 30 novembre 1999, successivamente modificata dalla legge regionale Lazio 4 aprile 2000, n.17, e ulteriormente modificata ed integrata dalla legge regionale Lazio n.12 del 25.05.2001; di seguito denominata " Legge " ;

- della legge regionale Lazio 02.04.1991, n. 14 " Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell'artigianato del Lazio ";

- della Deliberazione del Consiglio Regionale 19 febbraio 2003, n. 139 (documento programmatico per il commercio su Aree pubbliche), di seguito denominato " Documento ".

Articolo 2

(Definizioni)

1. Per commercio al dettaglio su aree pubbliche si intende:

a) l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità attrezzate o meno, scoperte o coperte;

b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

c) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale, ubicato fuori dalla sede mercatale, anche singolarmente ed isolatamente;

d) per posteggio fuori mercato, il posteggio isolato situato su area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

e) per posteggi disponibili quelli derivanti dall'istituzione di nuovi mercati, dall'ampliamento di quelli esistenti, da cessazioni di attività, da decadenza e/o revoca della concessione e/o dell'autorizzazione;

f) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi che in base al numero degli abitanti residenti nel Comune risultino :

- f¹ non inferiori a 15 per i mercati di Tipo C1 di cui all'art.5 del Documento Programmatico;

- f² non inferiori a 20 per i mercati di Tipo C2 di cui all'art.5 del Documento Programmatico;

- f³ non inferiori a 25 per i mercati di Tipo C3 di cui all'art.5 del Documento Programmatico;

- f⁴ non inferiori a 35 per i mercati di Tipo C4 di cui all'art.5 del Documento Programmatico;

- f⁵ non inferiori a 50 per i mercati di Tipo C5 di cui all'art.5 del Documento Programmatico, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi . Della fissazione e dell'applicazione di detti parametri i Comuni ne devono tener conto nell'istituire i nuovi mercati. Resta ferma la validità del numero dei posteggi attualmente esistenti nei mercati cittadini già istituiti e funzionali alla data di pubblicazione del Documento Programmatico Regionale sulle aree pubbliche;

g) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

h) per fiera straordinaria, la manifestazione di vendita, istituita dal comune, con cadenza da determinarsi a cura dello stesso, su aree pubbliche o private, delle quali il comune abbia la disponibilità, anche avvalendosi, per l'organizzazione, di soggetto con esso convenzionato, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, attività culturali, economiche o sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive, caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche;

i) per ampliamento di un mercato o di una fiera l'aumento dei posteggi;

l) per modifica della tipologia di un mercato o di una fiera la modifica di una o più delle caratteristiche previste dal Documento Programmatico;

m) per ampliamento merceologico l'inserimento nella gamma dei prodotti appartenenti al solo settore, alimentare e non alimentare, già autorizzato di prodotti rientranti nell'altro settore non autorizzato;

n) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività, purché la mancata effettiva partecipazione non dipenda da sua rinuncia;

o) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.

Articolo 3

(Forme di commercio su aree pubbliche)

1. Agli effetti delle normative di legge regolanti la materia, il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

a) su posteggi dati in concessione per dieci anni, rinnovabile;

b) in forma esclusivamente itinerante su qualsiasi area, ad eccezione delle aree vietate dal comune ai sensi dell'art.28, comma 16, del d.lgs. n. 114/98 con mezzo mobile, senza occupazione di suolo pubblico, con sosta a richiesta del consumatore per il tempo strettamente necessario a consegnare la merce e a riscuoterne il prezzo;

c) nell'ambito delle fiere.

2. Fermo restano il rispetto delle norme igienico – sanitarie vigenti, l'istituzione di posteggi al di fuori delle sedi di mercato è consentita esclusivamente per la vendita di prodotti sia del settore alimentare sia del settore non alimentare e/o stagionali.

Articolo 4 (Tipologie e luoghi di vendita)

Nell'ambito del territorio comunale il commercio su aree pubbliche viene svolto:

1. **Nei Mercati Quotidiani** – Sono aree data in concessione, con merceologie alimentari e/o non, dove si svolge l'esercizio quotidiano dell'attività per almeno cinque giorni a settimana da parte degli stessi operatori.

Trattasi :

A) Mercato rionale di **PIAZZA REGINA MARGHERITA** che comprende le seguenti aree: Piazza Regina Margherita, Via Guglielmotti, Via Doria, Via San Leonardo e Via Duca Degli Abruzzi.

Detto mercato è costituito da n° 200 operatori che esercitano la loro attività parte all'interno di aree coperte (box) e parte su strade di viabilità pubblica, rientrando nella definizione dell'art.5, lett.C), punto 3, del documento programmatico;

I 200 posteggi sono distribuiti come segue:

MERCATO PIAZZA REGINA MARGHERITA SITUAZIONE ATTUALE PER ATTIVITA' CHE SI SVOLGONO SU SEI GIORNI SETTIMANALI				
OPERATORI N. 186				
Posteggi settore non alimentare	Posteggi settore alimentare	Posteggi Produttori agricoli	Box coperti Settore alimentare e non alimentare comprensivo di un'attività di somministrazione (Bar)	Posteggi e Box in struttura chiusa immobile vendita ittico comprensivo di un'attività di somministrazione (Bar)
N. 38	N. 42	N. 37	N. 33	N. 36
MERCATO PIAZZA REGINA MARGHERITA PER ATTIVITA' CHE SI SVOLGONO SU UNO, DUE E TRE GIORNI SETTIMANALI				
OPERATORI N. 14				
Posteggi settore alimentare 2 giorni	Posteggio settore non alimentare 3 giorni	Posteggio settore non alimentare 1 giorno	Posteggio settore alimentare Stagionale	
N. 1	N. 1	N. 11	N. 1	

B) Mercato di *VIALE LAZIO* [Quartiere Campo dell'Oro] ubicato all'interno di un immobile a destinazione specifica rientrante nella definizione dell'art.5, lett. C), punto 4 del documento programmatico, si sviluppa su una superficie di vendita di mq 250 circa. E' costituito da n° 16 locali e da n°2 posteggi ubicati in locali non chiusi, come di seguito indicati:

MERCATO DI VIALE LAZIO SITUAZIONE ATTUALE PER ATTIVITA' CHE SI SVOLGONO SU SEI GIORNI SETTIMANALI	
SETTORE ALIMENTARE	SETTORE NON ALIMENTARE
N. 5	N. 7
N. 4 Locali Liberi	
PRODUTTORI AGRICOLI	
N. 2	

2. **Nei Mercati Settimanali** - Sono postazioni localizzate ed attive non fissate permanentemente al suolo, con merceologie alimentari e non, che si svolgono in uno o più giorni di ogni settimana in un numero inferiore a cinque, rientranti nella definizione dell'art. 5, lett. C), punto 1 del documento programmatico.

Trattasi dei mercati settimanali di :

- Piazza Aurelio Saffi (San Giovanni), giorno mercoledì ;
- Viale Pietro Nenni , giorno mercoledì ;
- su area apposita adiacente il mercato di Viale Lazio, , giorno sabato;
- su parte dell'area mercatale del mercato quotidiano di P.zza Regina Margherita, giorno mercoledì ;

A) Mercato settimanale di *P.ZZA AURELIO SAFFI* per merceologia esclusiva non alimentare, è costituito da n°15 posteggi riservati agli operatori in possesso dell'autorizzazione di tipo " A " di cui all'art.28 del D. Lgs. n. 114/98.

MERCATO DI PIAZZA AURELIO SAFFI SITUAZIONE ATTUALE PER ATTIVITA' CHE SI SVOLGE SU UN GIORNO A SETTIMANA	
SETTORE NON ALIMENTARE	
n° 15	

B) Mercato settimanale di *VIALE PIETRO NENNI*, e' costituito da n°42 posteggi con merceologie alimentari e non e da n°4 posteggi riservati ai produttori agricoli:

MERCATO DI VIALE PIETRO NENNI SITUAZIONE ATTUALE PER ATTIVITA' CHE SI SVOLGE SU UN GIORNO A SETTIMANA	
SETTORE ALIMENTARE	SETTORE NON ALIMENTARE
N. 3	N. 38
PRODUTTORI AGRICOLI	
N. 4	

C) Mercato settimanale di *VIALE LAZIO* ubicato su viabilità pubblica per merceologia esclusiva non alimentare, è costituito da n° 10 posteggi di merceologie varie come di seguito riportati :

MERCATO DI VIALE LAZIO SITUAZIONE ATTUALE PER ATTIVITA' CHE SI SVOLGE SU UN GIORNO A SETTIMANA
SETTORE NON ALIMENTARE
N° 1 Occupato
N° 9 Liberi

D) Il mercato settimanale di Piazza Regina Margherita, occupa una porzione di mq.80 circa di superficie di vendita del suddetto mercato quotidiano ed è caratterizzato da merceologia non alimentare, è costituito da n° 8 posteggi delle seguenti gamme merceologiche:

MERCATO DI PIAZZA REGINA MARGHERITA SITUAZIONE ATTUALE PER ATTIVITA' CHE SI SVOLGE SU UNO , DUE E TRE GIORNI A SETTIMANA
SETTORE NON ALIMENTARE
N° 1 Abbigliamento compresi articoli di pellicceria
N° 1 Stoffe e tendaggi
N° 1 Calzature
N° 1 Accessori di abbigliamento, guanti, cappelli, bigiotteria, cinte.
N° 1 Casalinghi
n° 2 Piante e fiori
n° 1 Animali vivi

E) Il mercato specializzato destinato alla vendita di particolari merceologie appartenenti al settore non alimentare. Si svolge la seconda e l'ultima domenica del mese ed è disciplinato dall'art. 5, lett. B), punto 4) del Documento programmatico sulle aree pubbliche, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 19 febbraio 2003, n. 139.

MERCATO DELL'ANTIQUARIATO, OGGETTI USATI, HOBBISTICA, OGGETTI DA COLLEZIONE
SETTORE NON ALIMENTARE
Numero di posteggi variabile rispetto alla superficie concessa per l'occupazione di suolo pubblico

3. **Posteggi Isolati e Box** - Trattasi di n° 24 posteggi localizzati fuori dalle aree di mercato, in concessione sempre agli stessi operatori e nello stesso posto, in cui l'attività viene esercitata da uno a sei giorni alla settimana per merceologie appartenenti al settore alimentare e non. Riguardano, altresì, le occupazioni di suolo pubblico mediante l'installazione di chioschi dislocati in varie zone del territorio comunale ed adibiti alla vendita di fiori e piante.

L'ubicazione dei posteggi e la gamma merceologica è riportata nella tabella sottostante:

POSTEGGI ISOLATI CON BANCO O AUTOBANCO	POSTEGGI IN LOCALI O CHIOSCHI
N° 2 Vecchio Cimitero (Fiori)	N° 7 Nuovo Cimitero (n. 4 fiori, n. 2 articoli funebri, n. 1 di somministrazione)
N° 2 Loc. Ficoncella (n. 1 di vendita settore non alimentare, n. 1 di vendita settore alimentare)	N° 1 Viale Lazio (vendita di fiori)
N° 1 Via Isonzo (settore alimentare)	N° 1 L.go Donatori del Sangue (vendita di fiori)
N° 8 Loc. Pantano (n. 1 vendita di fiori, n. 7 vendita di articoli religiosi)	N° 1 Via Isonzo (settore non alimentare)
N° 1 Viale Garibaldi (settore alimentare)	-----

4. **Posteggi Isolati per autorizzazioni Stagionali** - Trattasi di n° 5 posteggi per la vendita stagionale di prodotti alimentari con possibilità di somministrazione e n° 2 per la vendita di prodotti non alimentari, per un totale di n° 7 posteggi.

L'ubicazione dei posteggi e la gamma merceologica è riportata nella tabella sottostante:

VENDITA STAGIONALE ALIMENTARE (Angurie, ananas, meloni, noci di cocco ecc..)	VENDITA STAGIONALE NON ALIMENTARE
N° 1 Via Morandi	N°1 Strada Mediana (alberi di natale)
N° 1 Thaon De Revel	N° 1 Piazza Verdi (alberi di natale)
N° 2 Viale Garibaldi	-----
N° 1 Via Aurelia Sud	-----

5. **Posteggi Isolati per Festività o Ricorrenze Particolari** - Trattasi di n° 7 posteggi che vengono assegnati temporaneamente per la sola durata della festività, di ricorrenze particolari o di manifestazioni canore e simili, che comunque non rientrano nell'ambito delle fiere.

L'ubicazione dei posteggi la loro dimensione e la gamma merceologica è riportata nella tabella di seguito indicata:

POSTEGGI TEMPORANEI (dimensioni massime ml. 8 x 3)
n° 3 Fiori (Agricoltori) Via Tarquinia (periodo dei defunti)
n° 1 Vendita e Somministrazione (Campo sportivo Fattori lato Gradinate)
n° 1 Dolciumi e frutta secca (Campo sportivo Fattori lato Gradinate)
n° 1 Vendita e Somministrazione (Campo sportivo Fattori lato Tribune)
n° 1 Dolciumi e frutta secca (Campo sportivo Fattori lato Tribune)

6. **Su altre aree del territorio comunale diverse dai posteggi** – In tali aree può essere esercitata l'attività di commercio in forma itinerante ed esclusivamente con mezzo mobile senza occupazione di suolo pubblico, con sosta a richiesta del consumatore per il tempo strettamente necessario a

consegnare la merce e a riscuoterne il prezzo .

7. **Nelle Fiere** – Con posteggi assegnati su area pubblica in occasione di festeggiamenti, festività locali o circostanze analoghe che si svolgono nell’arco dell’anno e di fiere straordinarie che si svolgono a cadenze prestabilite. Riguardano uno o più settori merceologici, alimentari e non o per particolari specializzazioni merceologiche. La concessione del posteggio ha comunque durata limitata ai giorni di fiera.

L’individuazione dell’area ed il numero dei posteggi sono disciplinati con apposita delibera di Giunta Municipale.

6. L’assegnazione dei posteggi le modalità di partecipazione ed i criteri di svolgimento e delle Fiere e/o ricorrenze particolari sono disciplinati con Determinazione Dirigenziale.

Articolo 5

(Istituzione di nuovi mercati, spostamento ed ampliamento)

1. L’istituzione, lo spostamento e l’ampliamento di mercati la cui superficie complessiva, compresa quella destinata alla viabilità interna, alla sosta di relazione in area riservata alla clientela, alle operazioni di carico e scarico della merce, ad eventuali attività integrative di diversa natura insistenti nella stessa struttura, sia pari o superiore a mq. 2500, sono soggetti alla decisione di apposita Conferenza di servizi, indetta dal Comune interessato presso gli uffici regionali competenti in materia di commercio, previa intesa con la Regione e la Provincia, alla quale partecipano, in qualità di componenti, un rappresentante del Comune stesso, un rappresentante della Provincia, un rappresentante della Regione.

2. Le modalità dello svolgimento della preventiva intesa e della Conferenza di servizi sono disciplinati dall’art. 5, punto 5.5 del Documento Programmatico al quale si fa rinvio.

Articolo 6

(Dimensioni dei posteggi e caratteristiche dei banchi di vendita)

1. All’interno dei mercati giornalieri e/o settimanali di nuova istituzione o in fase di ristrutturazione e/o riqualificazione di quelli già esistenti, i posteggi e i box isolati devono garantire una superficie minima utile non inferiore a “ mq. 16 (sedici) nei mercati giornalieri e di mq. 30 in quelli settimanali o bisettimanali, ad eccezione di quelli destinati ai produttori agricoli, la cui superficie è determinata dal Comune in base alle esigenze dei consumatori.

2. All’interno dei mercati giornalieri e/o settimanali di nuova istituzione o in fase di ristrutturazione e/o riqualificazione di quelli già esistenti ove sono venduti anche prodotti del settore alimentare e anche nel caso in cui si rendessero liberi posteggi all’interno dei mercati esistenti relativi al settore alimentare, il Comune deve riservare ai produttori agricoli un numero di posteggi non inferiore al 10% ed ai produttori agricoli in coltura biologica un numero di posteggi non inferiore al 5% di quelli relativi a detto settore e comunque almeno un posteggio.

3. All’interno dei mercati giornalieri e/o settimanali di nuova istituzione o in fase di ristrutturazione e/o riqualificazione di quelli già esistenti le corsie di vendita per il passaggio degli utenti fra i posteggi non possono essere inferiori a mq. 2,50.

4. Fuori dalle aree di mercato la superficie dei posteggi isolati non deve essere inferiore a mq. 16 né superiore a mq. 25 (venticinque), mentre la superficie di box chiusi o chioschi non deve essere inferiore a mq. 16 né superiore a mq. 45 (quarantacinque), ad eccezione dei posteggi assegnati per la somministrazione al pubblico dei prodotti stagionali (cocomeri, noci di cocco ecc...) e degli

abeti natalizi, dove l'occupazione di suolo pubblico con chiosco o altra unità locale e l'apposizione di tavoli e sedie, ove ammessa, non può superare in totale la superficie di mq. 75.

5. Nell'individuare l'ubicazione dei posteggi isolati e/o l'installazione di chioschi e simili il comune deve procedere ad un'attenta valutazione in ordine al rispetto dei requisiti stabiliti dal codice della strada, a quelli in materia igienico – sanitaria, alla verifica di eventuali limitazioni per motivi storici, artistici, culturali, architettonici ed ambientali o per altri motivi di pubblico interesse.

6. I banchi temporanei adibiti alla vendita di prodotti alimentari, intendendo con ciò le attrezzature di esposizione facilmente smontabili ed allontanabili dal posteggio al termine dell'attività commerciale, devono possedere i seguenti requisiti:

- essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire a contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;

- avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne e comunque nel rispetto dei requisiti sanciti dall'ordinanza 2 marzo 2000 del Ministero della Sanità e sue successive modificazioni ed integrazioni.

7. I banchi temporanei, ove previsto, debbono essere resi conformi da parte degli operatori commerciali ai requisiti prescritti dall'ordinanza 2 marzo 2000 del Ministero della Sanità e sue successive modificazioni ed integrazioni.

8. Le dimensioni di posteggi e/o dei box isolati sanciti dal presente articolo possono, comunque, essere soggetti ad ulteriori limitazioni per motivi di polizia stradale, igienico sanitari o per motivi di pubblico interesse.

Articolo 7

(Concessione del posteggio)

1. La concessione del posteggio deve avvenire contestualmente al rilascio dell'autorizzazione alla vendita ed ha la stessa durata di quest'ultima, rinnovabile.

2 - Gli estremi del provvedimento di concessione del posteggio e le sue dimensioni debbono essere annotati sul titolo autorizzativo abilitante all'esercizio dell'attività di vendita nel posteggio medesimo.

3. La concessione del posteggio non può essere in alcun caso ceduta, a nessun titolo, se non con il trasferimento dell'attività come disciplinato dalle norme vigenti.

4. Per qualsiasi motivazione è fatto divieto assoluto di occupare suolo pubblico in eccedenza rispetto alla misura concessa per ogni singolo posteggio, se non previamente autorizzati.

5. Al fine di favorire le iniziative imprenditoriali degli operatori il Comune può rilasciare all'interno dei mercati e nelle fiere l'autorizzazione all'accorpamento di posteggi contigui fino ad un massimo di tre, purché appartengono allo stesso concessionario e sempre che trattasi di accorpamento di posteggi appartenenti al medesimo settore. Logicamente la richiesta di accorpamento potrà essere accolta soltanto se l'accorpamento richiesto riguarda posteggi che per qualsiasi motivo risultassero ancora liberi, ovvero non ancora assegnati e/o senza che sia stato dato avvio alla procedura di assegnazione.

Articolo 8

(Concessione dei box di proprietà comunale)

1. La concessione dei box di proprietà comunale per essere adibiti alla vendita delle merci è tassativamente subordinata al rilascio del relativo titolo autorizzativo alla vendita, previa verifica della disponibilità del box da assegnare in concessione.

2. L'assegnazione è disposta con determinazione dirigenziale e si perfeziona con la sottoscrizione del contratto di concessione da stipularsi tra il titolare dell'autorizzazione amministrativa e l'Amministrazione Comunale.
3. La concessione del Box non può essere in alcun caso ceduta, a nessun titolo, se non con il trasferimento dell'attività come disciplinato dalle norme vigenti.
4. La concessione del box e l'autorizzazione alla vendita hanno durata decennale, rinnovabile.

Articolo 9

(Trasferimento in altro posteggio per migliorie)

1. I venditori su aree pubbliche, al fine di migliorare la propria posizione, possono presentare domanda al Comune per ottenere il trasferimento in uno dei posti che si rendessero eventualmente disponibili, ma solo nel caso in cui siano titolari della stessa tipologia relativa al settore merceologico al fine di evitare, per motivi igienico sanitari, che sulla stessa area si crei contiguità tra prodotti alimentari e non alimentari. Nel caso di più richieste contestuali la priorità al trasferimento spetta a colui che dimostri di avere la maggior anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per le imprese individuali ed al Repertorio Economico Amministrativo per le imprese societarie.
2. E' fatto assoluto divieto a tutti gli operatori di occupare arbitrariamente posteggi divenuti liberi definitivamente, senza prima aver chiesto ed ottenuto l'autorizzazione.

Articolo 10

(Posteggi non occupati all'interno dei mercati)

1. Nelle aree che individuano i mercati giornalieri e/o i mercati settimanali i posteggi, che per qualsiasi ragione non risultassero occupati dai titolari delle relative concessioni all'orario di inizio della vendita come stabilito dall'art.24 del presente Regolamento, sono assegnati giornalmente durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, ovvero in possesso di una delle autorizzazioni di cui all'art.28, comma 1, lett. a) o b) del d.lgs. n.114/98.
2. Per l'assegnazione deve essere utilizzato il criterio del più alto numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività, purché la mancata effettiva partecipazione non dipenda da sua rinuncia.
3. L'area in concessione non può essere assegnata qualora trattasi di area occupata da impianti fissi.
4. Spetta al Comando di Polizia Municipale procedere all'assegnazione dei posteggi che, all'orario di inizio della vendita, non risultino occupati dai titolari delle relative concessioni.
5. Senza la preventiva assegnazione giornaliera, da parte dell'organo competente, è fatto assoluto divieto agli operatori di occupare i posteggi che per qualsiasi ragione si rendessero liberi.

CAPO II

DELLE AUTORIZZAZIONI, DELLE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, DEI POSTEGGI, DEGLI ORARI

Articolo 11

(Autorizzazione e concessione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

1. L'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione con validità

decennale rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

2. Per i posteggi che insistono su area privata, dalla quale il Comune abbia la disponibilità limitata ad un periodo inferiore al decennio, la durata della concessione corrisponde a quella della disponibilità della stessa area da parte del Comune. Qualora la disponibilità venga prorogata per un ulteriore periodo, inferiore al decennio, la concessione è rinnovata per il medesimo periodo.

3. L'autorizzazione per svolgere l'attività di vendita mediante l'utilizzo del posteggio e la concessione del posteggio stesso di cui all'art.28, comma 1, lettera *a*), del Decreto sono rilasciate dal comune ove ha sede il posteggio medesimo ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale e, limitatamente alla partecipazione alle fiere, su tutto il territorio nazionale.

4. L'autorizzazione per svolgere l'attività di vendita elusivamente in forma itinerante, di cui all'art.28, comma 1, lettera *b*), del Decreto, è rilasciata dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale se trattasi di società. La predetta autorizzazione abilita all'esercizio dell'attività su tutto il territorio nazionale, nonché alla partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale. L'autorizzazione abilita altresì alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago, previo esplicito consenso del soggetto proprietario e/o detentore dei luoghi. L'autorizzazione amministrativa abilitante alla vendita e la concessione del posteggio hanno durata decennale e rinnovabile.

5. - Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari, in qualunque forma venga svolto, è subordinato al possesso dei requisiti morali e professionali stabiliti dall'art. 4, comma 3, della Legge. Detto titolo abilita anche alla somministrazione dei prodotti alimentari solo se il titolare è in possesso dei requisiti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione deve essere annotata sull'autorizzazione che deve essere esibita in originale, su richiesta, agli organi di vigilanza.

6. L'assegnazione dei posteggi, ed il conseguente rilascio della relativa concessione ed autorizzazione, sono effettuati dal Comune secondo le procedure e sulla base della graduatoria previste dagli articoli 40 e 41 della Legge e sue successive modificazioni ed integrazioni. Tale graduatoria è formulata secondo le seguenti priorità;

a) titolari di concessione del posteggio ai quali sia stato revocato il provvedimento concessorio per motivi non imputabili ai titolari medesimi;

b) operatori nei mercati già formalmente istituiti che dimostrino di possedere il più alto numero di presenze effettive nel mercato accertate secondo le modalità di cui all'articolo 42, commi 2 e 3, della citata Legge.

c) soggetti che non siano già titolari di altra autorizzazione al commercio.

7. A parità delle suddette condizioni le autorizzazioni e le relative concessioni di posteggio sono rilasciate secondo le seguenti priorità:

a) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, rilevabile dalla data di effettuazione della prevista raccomandata con ricevuta di ritorno.

b) secondo la data di ricevimento della domanda al protocollo generale dell'Ente;

c) secondo il numero assegnato dall'ufficio protocollo generale dell'Ente alla domanda ricevuta.

8. Al fine di favorire l'incremento dell'occupazione ed esclusivamente nell'ambito dello stesso mercato, un medesimo soggetto non può essere titolare di più autorizzazioni nel caso di assegnazione di nuovi posteggi e/o posteggi resesi liberi per qualsiasi motivazione la cui assegnazione avviene utilizzando le procedure degli articoli 40, 41 e 42 della Legge

9. La norma del citato comma 8, non trova applicazione nel caso in cui il soggetto divenga titolare di più autorizzazioni nel medesimo mercato a seguito della stipula di un contratto di gestione e/o di

cessione d'azienda, ovvero nel caso di subingresso per atto tra vivi o a causa di morte.

10. La graduatoria relativa al rilascio delle autorizzazioni alla vendita e alla concessione del posteggio è redatta entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. Altresì la domanda è accolta qualora entro il termine suddetto non venga comunicato il provvedimento di diniego.

11. L'accesso ai documenti amministrativi in materia di autorizzazione alla vendita, di concessione di suolo pubblico e quant'altro inerente l'iter procedimentale e provvedimento inerente il perfezionamento della richiesta, è regolata sia dalle norme della legge 241/90 e sue successive modificazioni ed integrazioni sia dalle norme contenute nella deliberazione del Consiglio Comunale n.5 dell'8 gennaio 1998 dal titolo "Regolamento del procedimento amministrativo in attuazione della legge 7.8.1990 n.241 e delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi";

12. E' soggetta ad apposita autorizzazione anche l'installazione di pedane o altri simili manufatti a servizio dell'attività di vendita, solo se posizionati all'esterno dell'area in concessione.

13. Dopo il primo rilascio, l'autorizzazione prevista al punto che precede si rinnova automaticamente di anno in anno per il periodo di validità della stessa mediante il pagamento della relativa tassa per l'occupazione di suolo pubblico da versarsi all'Ente entro e non oltre il 30 gennaio di ciascun anno solare.

14. In caso di assenza o impedimento temporanei del titolare, ad esclusione dei casi per i quali il Decreto e la Legge prevedono l'assenza giustificata, l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti regolarmente iscritti all'I.N.P.S., collaboratori o coadiutori.

15. Il titolare dell'autorizzazione alla vendita e della concessione per l'occupazione di suolo pubblico deve obbligatoriamente presentare al Comune entro e non oltre il giorno successivo dall'inizio dell'assenza o impedimento, un apposito atto (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) nella quale sia indicata la data di inizio e termine dell'assenza o impedimento ed il nominativo della persona che lo sostituisce in qualità di collaboratore o coadiutore. Il titolare ha l'obbligo di consegnare alla persona che lo sostituisce l'autorizzazione amministrativa in originale per presentarla a richiesta degli Organi addetti al controllo.

Articolo 12

(Subingresso per cessione e/o in gestione dell'attività commerciale di vendita)

1. E' ammesso il subingresso nella attività del titolare per causa mortis o per atto tra vivi di cessione o di affidamento in gestione dell'azienda.

2. Nel caso di subingresso per causa mortis la domanda di reintestazione deve essere presentata entro un anno dalla morte del titolare mentre nel caso di subingresso per atto tra vivi la domanda di reintestazione deve essere presentata entro 60 giorni dall'atto di cessione o gestione dell'azienda.

3. La domanda di reintestazione di un'autorizzazione per il commercio su area pubblica, rilasciata a seguito di cessione o gestione dell'azienda, effettuati con scrittura privata autenticata consente di proseguire l'attività del dante causa senza interruzioni. Comunque prima del rilascio del titolo autorizzatorio e comunque non oltre 60 dall'avvenuta comunicazione di subingresso nell'attività, il subentrante deve produrre atto di trasferimento d'azienda stipulato nelle forme di legge, ovvero a mezzo di scrittura pubblica o di scrittura privata autenticata nelle firme da un notaio, come sancito dall'art.6 della legge 12 agosto 1993, n.310 che ha sostituito il comma 2° dell'articolo 2556 del Codice Civile.

Articolo 13

(Autorizzazioni stagionali)

1. Possono essere istituiti posteggi stagionali e, quindi, rilasciate autorizzazioni per prodotti tipici

stagionali per l'esercizio della vendita su aree pubbliche esclusivamente nei seguenti periodi:

- a) dal 1° giugno al 30 settembre per la sola vendita dei prodotti tipici stagionali estivi;
- b) dal 15 ottobre al 15 marzo per la vendita dei prodotti tipici stagionali autunnali e/ o invernali.

2. Il rilascio dell'autorizzazione stagionale e la concessione del posteggio hanno validità decennale ed hanno durata corrispondente ai periodi sopra citati a seconda che si tratti di prodotti tipici estivi o invernali e autunnali. Devono pertanto essere sempre rinnovati annualmente per il periodo temporale di esercizio dell'attività, previa presentazione di istanza e della documentazione prevista ai sensi delle norme operanti.

3. L'autorizzazione e/o la relativa concessione all'occupazione di suolo pubblico può essere sospesa per un periodo pari all'esercizio temporale di una sola stagione nell'arco dei dieci anni.

4. Il mancato esercizio dell'autorizzazione e/o della concessione all'occupazione di suolo pubblico per un periodo superiore all'arco temporale di una sola stagione, anche se frazionato in più periodi nell'arco dei dieci anni, comporta la revoca definitiva della concessione all'occupazione di suolo pubblico e quindi la revoca anche del titolo autorizzativo abilitante all'esercizio dell'attività.

5. Spetta al Comune procedere al rilascio dell'autorizzazione stagionale e della concessione all'occupazione di suolo pubblico secondo i criteri da quest'ultimo stabiliti con apposito atto.

Articolo 14

(Autorizzazioni temporanee)

1. In occasione di manifestazioni locali estemporanee non programmabili che possono essere promosse da Enti Locali (Regione, Provincia e Comune) o da associazioni locali di promozione turistica e/o culturali il comune può rilasciare anche autorizzazioni temporanee per la vendita, esse sono valide soltanto per la durata delle predette manifestazioni.

2. Il rilascio di dette autorizzazioni e la concessione del posteggio è rilasciata a imprese individuali e giuridiche, anche a società di capitali, che risultino iscritti al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Industria ed Artigianato e siano in possesso dei requisiti morali (carichi pendenti ed antimafia) e professionali (REC in caso di vendita dei prodotti alimentari e/o di somministrazione) richiesti dall'art.5 del Decreto per lo svolgimento delle attività commerciali.

3. Autorizzazioni temporanee per la vendita possono essere rilasciate anche durante il periodo delle festività natalizie e /o pasquali in occasione di manifestazioni che intendono promuovere la conoscenza dei prodotti tipici locali caratteristici di tali festività e/o dei prodotti caratteristici di tali festività, ad esclusione degli abeti natalizi veri che rientrano nella vendita di prodotti stagionali invernali.

4. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3° del presente articolo e la concessione del posteggio sono rilasciate anche a coloro che risultino iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane, siano titolari di licenza di panificazione.

Articolo 15

(Aree nelle quali è vietato svolgere il commercio in forma itinerante e/o sottoposto a speciali condizioni).

1. L'attività di commercio in forma itinerante, è vietata nelle zone sotto riportate in quanto sedi di attività già di per se generatrici di traffico, onde evitare l'ulteriore aggravamento del traffico quale ostacolo alla mobilità pedonale e veicolare e per motivi di pubblico interesse:

a) All'interno del Centro Storico delimitato a monte dalla trincea ferroviaria, a sud dalla Via Castronovo compresa, a nord dal crocevia di Porta Tarquinia compreso, fatta eccezione per lo

svolgimento di fiere e/o per le manifestazioni previste ai precedenti articoli 10 e 12 del presente Regolamento;

b) Lungo tutta la Statale Aurelia che attraversa internamente il Comune di Civitavecchia e lungo tutta la strada Mediana.

2. L'attività di commercio in forma itinerante lungo le predette strade può essere esercitata solo ed esclusivamente se all'atto della richiesta di acquisto da parte del consumatore esista la possibilità per l'operatore di poter sostare, limitatamente alla consegna della merce e per la riscossione del prezzo, in aree esterne alla carreggiata in modo tale da evitare intralci alla viabilità sia essa veicolare che pedonale. Nel caso in cui non esista la possibilità per l'operatore di sostare in aree esterne alla carreggiata, questi non può effettuare alcuna attività di vendita, ovvero deve evitare di prestarsi alla richiesta del consumatore;

c) Lungo le altre strade cittadine, diverse da quelle elencate al comma che precede, è ammessa l'attività di commercio in forma itinerante con le modalità stabilite dall'art.4, comma 4, del presente Regolamento, purché vengano rispettate le esigenze di traffico e viabilità secondo le norme stabilite dal vigente Codice della Strada;

d) A ridosso e nelle zone comprese in un raggio di influenza inferiore a 200 metri dalle aree mercatali nei giorni di svolgimento del mercato;

e) A ridosso e nelle zone comprese in un raggio di influenza inferiore a 100 metri da aree e luoghi aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;

f) A ridosso e nelle zone comprese in un raggio di influenza inferiore a 100 metri dagli ospedali e luoghi di cura;

g) A ridosso e nelle zone comprese in un raggio di influenza inferiore a 50 metri da chiese, scuole cittadine, tribunali, banche e uffici postali.

Articolo 16

(Commercio in forma itinerante)

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante può essere svolta:

a) nell'ambito del territorio regionale da coloro che sono in possesso dell'autorizzazione di tipo " a " prevista dall'art.28 del Decreto;

b) su tutto il territorio nazionale da coloro che sono in possesso dell'autorizzazione di tipo " b " prevista dall'art.28 del Decreto, nonché al domicilio del consumatore, nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura di intrattenimento o svago, previo esplicito consenso del soggetto proprietario e/o detentore dei luoghi.

2. L'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolta senza occupazione di suolo pubblico e con sosta a richiesta del consumatore per il tempo strettamente necessario a consegnare la merce e a riscuoterne il prezzo .

Articolo 17

(Rilascio delle autorizzazioni per tipo di settore)

1. Le autorizzazioni per la vendita su aree pubbliche sono rilasciate con riferimento al settore alimentare e non alimentare e per prodotti tipici stagionali sia essi estivi, autunnali o invernali.

2. Fermo il rispetto delle vigenti disposizioni igienico – sanitarie nonché quelle previste dall'articolo 5, del D.lgs. n. 114/98, non può essere negata l'autorizzazione all'ampliamento merceologico ad eccezione dei casi in cui l'autorizzazione si riferisca ad attività svolta su posteggio inserito in mercati la cui tipologia merceologica non consenta l'ampliamento richiesto o su

posteggio istituito per la vendita di prodotti tipici e/o stagionali o comunque per particolari merceologie.

3. La possibilità prevista per i Comuni al comma 15 del Decreto di determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati è subordinata alla presentazione, da parte di almeno il 60% degli operatori interessati, di una proposta di determinazione che potrà essere modificata, sempre su richiesta degli operatori, con cadenza biennale.

Articolo 18

(Settori merceologici – divieti)

1 - Non possono essere rilasciate autorizzazioni per la vendita di generi il cui commercio è espressamente vietato dalle norme vigenti in materia di commercio su aree pubbliche, e/o da altre disposizioni di legge e norme regolamentari che vietano la vendita di particolari merci sulle predette aree.

Articolo 19

(Esercizio dell'attività degli agricoltori e/o coltivatori diretti)

1. La concessione del posteggio ed il rilascio dell'autorizzazione alla vendita all'interno dei mercati e nei posteggi isolati agli agricoltori e/o coltivatori diretti sono rilasciati solo in presenza di disponibilità dei posteggi stessi, in riferimento alla percentuale e/o numero stabilito per ciascun mercato.

2. La concessione del posteggio ed il rilascio dell'autorizzazione alla vendita ai predetti soggetti è subordinata alla dimostrazione da parte del richiedente di avere la disponibilità, ai sensi di legge, del terreno da esso direttamente condotto o coltivato.

3. La concessione del posteggio ed il rilascio dell'autorizzazione alla vendita può avvenire, fermo il possesso dei requisiti previsti, anche a favore dei mezzadri e dei fittavoli, dei coloni, degli enfiteuti e le loro cooperative o consorzi.

Articolo 20

(Trasferimento della concessione del posteggio assegnato agli agricoltori e/o coltivatori diretti)

1. E' soggetto ad autorizzazione del Comune il trasferimento per atto tra vivi e mortis causa della concessione del posteggio assegnato ai produttori agricoli e/o coltivatori diretti i quali esercitano la loro attività nelle aree mercatali e nei posteggi isolati ma soltanto esclusivamente a favore dei componenti del nucleo familiare e a condizione che quest'ultimi rivestano la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale.

2. La possibilità di subentrare nella titolarità del posteggio, come stabilita al punto che precede, è ammessa esclusivamente a favore di quei soggetti che sono legati al cedente da rapporti di parentela in linea retta entro e non oltre il secondo grado.

3. Nel caso di subentro nella titolarità del posteggio per mortis causa, il subentrante ha facoltà di continuare ad esercitare l'attività del dante causa per un periodo non superiore a mesi sei (6), anche se in pendenza di subingresso nella conduzione del fondo, dandone comunque immediata comunicazione al Comune. Trascorso detto periodo, il subentrante per mortis causa, per continuare ad esercitare l'attività e mantenere così la concessione del posteggio, deve dimostrare di essere subentrato anche nella conduzione del fondo.

4. La possibilità di subentrare nella titolarità del posteggio per mortis causa è ammessa solo ed esclusivamente a favore di quei soggetti ai quali il fondo è pervenuto in eredità per legge o per testamento, secondo le disposizioni dettate dal Codice Civile.

5. A meno di ritardi non imputabili al soggetto stesso, la mancata dimostrazione di subentro nella conduzione del fondo e/o il trasferimento della concessione del posteggio ad altri soggetti non in possesso dei requisiti previsti ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo, comporta automaticamente la revoca della concessione del posteggio a suo tempo assegnato al dante causa.

Articolo 21

(Rinnovo delle autorizzazioni ai produttori e/o coltivatori diretti e della concessione del suolo pubblico)

1. I produttori agricoli e/o coltivatori diretti hanno l'obbligo entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno solare di procedere al rinnovo dell'autorizzazione che li abilita alla vendita dei propri prodotti.

2. Il rinnovo avviene da parte dell'ufficio commercio mediante vidimazione dell'autorizzazione previa presentazione da parte dell'agricoltore e/o coltivatore diretto di una dichiarazione :

a) che attesti che non sono intervenute modifiche riguardanti il requisito soggettivo originario posseduto sul terreno oggetto di coltivazione che ha dato origine al rilascio dell'autorizzazione ed alla concessione del posteggio, ovvero che non sono intervenute modifiche nella proprietà e/o disponibilità del terreno, (comodato, mezzadro, fittavolo, colono, enfiteuta ecc);

b) che attesti che il medesimo risulti ancora iscritto al registro delle imprese.

3) Nel caso in cui la dichiarazione non sia firmata in presenza del funzionario addetto alla medesima deve essere allegata copia di un documento di identità del dichiarante.

Articolo 22

(Tassa relativa al pagamento della concessione di suolo pubblico)

1. La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche relativa alla concessione del posteggio nei mercati, nei posteggi isolati, le esenzioni e le modalità di riscossione e di pagamento sono disciplinate dal Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel testo vigente al momento del rilascio della concessione e/o autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.

2. Altresì è disciplinato con atto della PA. il pagamento del canone relativo all'uso dei Box mercatali dati in concessione per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche e del canone relativo all'installazione dei chioschi e/o strutture fisse su suolo pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune di Civitavecchia, ovvero di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi di legge o su area privata quando vi sia stata la volontaria messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ossia allorché si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

3. E' soggetta al pagamento del tributo per l'occupazione di suolo pubblico anche l'installazione di pedane o altri simili manufatti a servizio dell'attività di vendita, solo se posizionati all'esterno dell'area in concessione.

Articolo 23 (Orario - disciplina)

1. Le operazioni di allestimento, vendita e rimozione dei banchi, all'interno dei mercati sia giornalieri che settimanali, si svolgono secondo i seguenti orari:

ORARIO INVERNALE - dal termine ad inizio ora legale:

- dalle ore 6,30 alle ore 7.30 - scarico merci ed allestimento banco ;
- dalle ore 7.30 alle ore 13,00 - orario di vendita ;
- dalle ore 13,15 alle ore 15,00 - ricarica merce, rimozione banco e pulizia dell'area assegnata .

ORARIO ESTIVO - da inizio a termine ora legale :

- dalle ore 6,00 alle ore 7,00 - scarico ed allestimento banco;
- dalle ore 7,00 alle ore 13,00 - orario di vendita ;
- dalle ore 13,50 alle ore 15,00 - ricarica merce, rimozione banco e pulizia dell'area assegnata.

PERIODO LUGLIO - AGOSTO :

- dalle ore 5,30 alle ore 6,30 - scarico ed allestimento banco;
- dalle ore 6,30 alle ore 13,00 - orario di vendita ;
- dalle ore 13,15 alle ore 15,00 - ricarica merce, rimozione banco e pulizia dell'area assegnata.

2. Nei giorni di sabato e prefestivi l'orario di vendita pomeridiano invernale sarà protratto fino alle ore 19.00 mentre nel periodo estivo fino alle ore 20.00.

3. Durante l'orario di vendita è vietata nell'ambito dei mercati la circolazione a tutti i veicoli di proprietà degli operatori commerciali che ivi esercitano la loro attività sia che trattasi di commercio su aree pubbliche sia su aree private.

4. Gli orari di vendita come sopra stabiliti possono essere oggetto di modifica a mezzo di ordinanza sindacale nei seguenti casi:

- a) possibilità di prevedere l'esercizio anche in ore pomeridiane e serali;
- b) possibilità di adeguarli a quelli previsti per le attività commerciali;
- c) possibilità di prevedere deroghe orarie ed apertura facoltativa, con la partecipazione di almeno il 60% degli operatori dell'area mercatale, nelle giornate domenicali e festive;

Articolo 24 (Possesso e mancato ritiro delle autorizzazioni)

1. E' fatto obbligo a tutti gli operatori su aree pubbliche di essere in possesso materialmente dell'autorizzazione alla vendita e di qualsiasi altra autorizzazione ad essi rilasciata collegata allo svolgimento dell'attività di vendita. L'autorizzazione e/o le autorizzazioni in originale devono essere mantenute presso l'attività commerciale ed essere esibiti a richiesta degli Organi di vigilanza e controllo.

2. Tutti gli operatori su aree pubbliche hanno l'obbligo di provvedere, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta predisposizione del titolo, al ritiro presso l'ufficio competente dell'autorizzazione e/o delle autorizzazioni richieste.

CAPO III

DEI COMPORAMENTI

Articolo 25

(Vendita della merce)

1 - L'operatore esercente l'attività di commercio su aree pubbliche procede alla vendita a favore del richiedente nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta. Non può in nessun caso rifiutare la vendita della merce esposta al pubblico nella quantità e qualità voluta, a chiunque ne faccia richiesta e ne corrisponda immediatamente il prezzo.

2 - A tal fine l'operatore è tenuto ad applicare, in modo chiaro e leggibile, i prezzi sui generi esposti per la vendita al pubblico, con le modalità per i quali tale obbligo è prescritto dalle leggi vigenti.

Articolo 26

(Trasporto delle merci all'interno dei mercati)

1. Il trasporto delle derrate alimentari e di altre merci, durante l'orario di vendita, è ammesso solo e soltanto a braccia o con carrelli privi di motore.

2. E' fatto divieto assoluto di trasportare a braccia quarti e mezzene di carne bovina, equina, suina, caprina ed ovina. Il trasporto di carni animali, qualunque esse siano, deve avvenire in maniera tale che le stesse siano convenientemente protette, onde evitare possibili contaminazioni esterne ed al riparo dalla vista altrui .

Articolo 27

(Pulizia del suolo)

1. L'operatore è obbligato, giornalmente, entro le ore 15.00 a lasciare i posteggi completamente liberi da qualsiasi occupazione del suolo, ivi compresi i rifiuti da raccogliersi in appositi contenitori o sacchi che, convogliati in apposita attrezzatura, verranno ritirati dai soggetti addetti alla pulizia del mercato.

2. Al termine dell'orario pomeridiano di vendita nei giorni di sabato, prefestivi ed eventualmente festivi, quando ammesso, l'operatore è obbligato a lasciare lo spazio, oggetto della propria attività di vendita, perfettamente pulito.

3. I banchi di vendita non possono essere, in nessun caso, lasciati sui marciapiedi o lungo le vie, bensì devono essere rimossi e collocati negli appositi spazi stabiliti dall'Amministrazione Comunale;

4. Nel caso in cui il banco sia lasciato fuori dagli spazi indicati dall'Amministrazione Comunale, è prevista la rimozione forzosa del banco stesso a spese del titolare del medesimo.

5. Il Comune può concedere, previa stipula di apposita convenzione ai sensi della vigente normativa, l'autogestione del mercato ai titolari di autorizzazione che vi operano, purché sia fatta richiesta da meno il 60% di essi. Sono elusi dall'autogestione i mercati settimanali.

Articolo 28

(Delimitazione dei posteggi)

1 - Tutti i posteggi facenti parte delle aree mercatali ed assegnati agli operatori per effettuare le

operazioni di vendita, dovranno essere identificati, da parte dell'ufficio tecnico competente, con adeguata segnaletica orizzontale che ne definisca il perimetro d'ingombro ed adeguata identificazione mediante numerazione.

Articolo 29 (Divieti)

1. E' fatto divieto agli esercenti il commercio su aree pubbliche di compiere atti che possano suscitare disgusto da parte del pubblico, come uccidere animali o pelare animali, commettere atti incivili, pronunciare parole scorrette ed ingiuriose, imbrattare pareti o deturpare locali o immobili adibiti alla vendita in particolare se di proprietà pubblica, emanare grida, collocare oggetti od altro sporgenti dal perimetro del posteggio assegnato.

2. E' vietato tenere in esposizione merci di qualunque natura appese alle tende, pensiline o ombrelloni che possono arrecare disturbo, intralcio o pericolo ai passanti. I banchi di vendita devono essere tenuti sempre perfettamente puliti e mantenuti con decoro.

Articolo 30 (Mercato coperto per la vendita dei prodotti ittici)

1. All'interno dell'area mercatale di Piazza Regina Margherita è ubicato il mercato ittico coperto dove si svolge la vendita di prodotti ittici su banchi all'uopo attrezzati nel rispetto delle norme vigenti in materia dei requisiti igienico sanitari. Detti banchi sono di esclusiva proprietà degli operatori commerciali mentre la concessione all'occupazione del suolo pubblico del demanio comunale (plateatico) è rilasciata dall'A.C. unitamente al rilascio del titolo autorizzatorio per la vendita su area pubblica.

2. Una parte dello spazio del plateatico dove si svolge il mercato ittico è riservata esclusivamente ai pescatori che intendono vendere il prodotto del proprio pescato. Anche tali banchi di vendita sono di loro esclusiva proprietà mentre la concessione all'occupazione del suolo pubblico del demanio comunale (plateatico) è rilasciata dall'A.C. Questi soggetti non hanno l'obbligo di munirsi dell'autorizzazione alla vendita, purché siano in regola con la licenza di pesca e con quanto previsto in materia dalle norme igienico sanitarie vigenti.

3. Ultimata la vendita tutti i concessionari dell'area occupata per la vendita dei prodotti ittici, ciascuno per la parte assegnata, dovrà provvedere alla pulizia con acqua e detersivi del posto occupato, indipendentemente dalla pulizia che in seguito sarà effettuata dall'Amministrazione comunale.

4. La concessione relativa all'occupazione del suolo pubblico, anche se rilasciata ai pescatori comporta il pagamento della relativa tassa secondo i contenuti riportati nel precedente articolo 22.

5. E' vietato a chiunque effettui la vendita dei prodotti ittici utilizzare altre strutture tipo (banchi, tavoli ed altri elementi similari) sia per la vendita sia per il taglio e/o la pulitura del pesce in aggiunta al banco di vendita modulare autorizzato dall'Amministrazione Comunale. A richiesta dei soli rivenditori di prodotti ittici all'interno dei mercati coperti l'A.C. può rilasciare l'autorizzazione, nel periodo 23 – 31 dicembre di ogni anno, per l'installazione di una struttura di piccole dimensioni e di facile rimozione da allocarsi esclusivamente all'interno del quadrato cui appartiene il proprio banco modulare, atta a sostenere adeguato contenitore per la vendita esclusiva di anguille e capitoni, purché quest'ultimo sia conforme ai requisiti igienico sanitari richiesti per la vendita di tali prodotti.

6. L'eventuale utilizzo di altre strutture di vendita al di fuori del quadrato cui appartiene il proprio banco modulare, comporta occupazione abusiva di suolo pubblico e, quindi, soggetta alle sanzioni amministrative ed accessorie previste dagli art. 31 e 32 del presente regolamento. Si applicano,

altresì, le sanzioni in materia igienico – sanitaria ove previste.

CAPO IV **SANZIONI**

Articolo 31 (Sanzioni principali amministrative)

1. Per il mancato rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, salvo che per le stesse non siano già previste sanzioni dal Decreto e/o dalla Legge, si applica la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25 (venticinque) a Euro 500 (cinquecento).

Articolo 32 (Sanzioni accessorie - Sospensione dell'attività)

1. In caso di commessa violazione alle norme del presente Regolamento, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 31, il Sindaco può, in caso di gravità e/o recidiva, applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti (20) giorni. L'applicazione della sanzione accessoria è graduata tenendo conto dei giorni di utilizzo del posteggio in riferimento a quanto riportato nell'autorizzazione amministrativa che abilita alla vendita.

2. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione alle norme del presente Regolamento per due volte nell'arco dello stesso anno, anche se si è proceduto al pagamento della relativa sanzione mediante oblazione.

3. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 7 comma 4° - 10 comma 5 e 15 del presente Regolamento, fermo rimanendo l'applicazione della relativa sanzione amministrativa, comporta, anche su semplice diffida verbale degli agenti accertatori, l'immediata rimozione del banco di vendita o delle strutture all'uopo utilizzate e/o delle merci dall'area o posteggio occupato abusivamente .

Articolo 33 (Decadenza dalla concessione del posteggio)

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio qualora quest'ultimo non venga utilizzato in ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro (4) mesi, [1/3 dell'anno solare], salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, che deve essere debitamente certificato. Altresì non sono computati quali giorni d'assenza quelli relativi al mancato funzionamento del mercato per cause di forza maggiore quali, scioperi generali, scioperi di particolari servizi che si ripercuotono o possono ripercuotersi sull'attività di commercio (blocchi stradali ecc..), il tutto debitamente documentato.

2. Altresì l'operatore titolare della concessione del posteggio per uno o più giorni alla settimana decade dalla concessione del posteggio stesso qualora quest'ultimo non venga utilizzato in ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro (4) mesi, [1/3 dell'anno solare], salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, che deve essere debitamente certificato. In tal caso il computo delle assenze viene effettuato tenendo conto del numero totale delle presenze annuali che l'operatore è obbligato ad osservare in riferimento alla specificità del titolo autorizzativo abilitante alla vendita.

3. Per gli operatori di prodotti ittici freschi, che esistano i loro prodotti all'interno dei mercati, non si deve tener conto nel computo totale, del periodo di mancato utilizzo del posteggio nel corso dell'anno solare (4 mesi), [1/3 dell'anno solare], escludendo da detto computo anche i giorni di lunedì e, quando previsti, dei periodi di fermo biologico come stabiliti dalle leggi.

4. La decadenza della concessione del posteggio per la mancata utilizzazione dello stesso, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro (4) mesi riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione.

5. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo oltre il quale si verifica la decadenza della concessione, è ridotto in proporzione alla durata dell'attività, secondo il rapporto (1/3) stabilito dalla legge;

6. La certificazione medica a giustificazione delle assenze deve pervenire al Sindaco entro 3 giorni dal verificarsi della malattia per periodi d'assenza fino a 10 giorni, mentre deve essere presentata entro 7 giorni dal verificarsi della malattia per periodi d'assenza superiori a 10 giorni. Negli altri casi dovuti a forza maggiore, la documentazione deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi del fatto e deve indicare la data di inizio dell'assenza. 7.

Se la documentazione perviene fuori dei termini previsti al precedente punto 6, l'assenza e/o le assenze non possono essere in alcun modo giustificate e sono considerate nel computo dei giorni di non presenza nel mercato e/o posteggio al quale si riferiscono.

Articolo 34

(**Revoca dell'autorizzazione amministrativa per la vendita**)

1. L'autorizzazione amministrativa abilitante alla vendita è revocata:

a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga per comprovata necessità;

b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per i motivi indicati al precedente articolo 33 del presente Regolamento;

c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art.5, comma 2 del Decreto e dell'art. 4, comma 3° della Legge.

Articolo 35

(**Autorità competente**)

1. Per le violazioni contenute nel presente Regolamento, salvo che la legge non disponga altrimenti, l'Autorità competente a ricevere il rapporto è il Sindaco.

2. Le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal Decreto, dalla Legge e dal presente Regolamento, del pagamento in misura ridotta, della notificazione del verbale, dei termini e delle modalità di presentazione degli scritti difensivi, sono regolate dalle norme della legge 24.11.1981, n° 689 e successive modificazioni.

Articolo 36

(**Norme finali e di rinvio**)

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento in materia di commercio su aree pubbliche si applicano, altresì :

a) Le norme del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114;

b) Le norme della legge regionale Lazio 18 novembre 1999, n.33. come modificata ed integrata dalla legge regionale Lazio n.12 del 25.05.2001.

c) Le norme della Deliberazione del Consiglio Regionale Lazio del 19 febbraio 2003, n. 139;

2. Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione che lo approva.

3. E' abrogato il precedente " Regolamento per il commercio su aree pubbliche ", approvato con deliberazione di C.C. n. 114 del 27.11.2001 .